

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Città Metropolitana di Milano

CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "ALBERTO SALA"

Contratto con la "-----", con sede legale in -----

--- (--), Via ----- n. -- - Codice Fiscale: -----

L'anno **duemilaventisei** addì _____ del mese di _____

TRA

- La Dott.ssa -----, nata a ----- (--), il --.--.----, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Collettività del Comune di San Donato Milanese, in forza di provvedimento sindacale n. -- del --.--.----, domiciliata per la sua carica presso il Comune di San Donato Milanese, in nome e per conto del quale agisce, e che rappresenta, Codice Fiscale n. 00828590158, in seguito chiamato "Comune"

E

- Il/La Sig./ra ----- nato/a, a ----- (--), il --.--.----, domiciliato/a presso la sede legale di -----, ----- (--), Via -----, il/la quale, in qualità di Legale Rappresentante, giusto quanto risulta dall'atto costitutivo, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della "-----." con sede legale in --- ----- - ----- (--), Via ----- n. ----, Codice Fiscale: ----- ---- in seguito chiamata "ASSOCIAZIONE".

CONTRATTO
REP. N. -----
DEL -----

IMPORTO DIRITTI DI
SEGRETERIA
Euro -----

CONTRATTO NON
SOGGETTO A
IMPOSTA DI BOLLO
(ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 642 del 26
ottobre 1972, art.27 bis,
Tabella B)

Detti comparenti intervengono in rappresentanza delle rispettive parti e dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente contratto.

PREMESSO

- che il “Comune” è proprietario dell’impianto sportivo A. Sala individuato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2008 tra quelli senza rilevanza economica;
- che l’area su cui insiste il campo sportivo rientra nel piano di recupero relativo agli immobili e alle aree site nel Comune di San Donato Milanese denominate “Cascina Ronco” di cui alla convenzione rep. n. 5852 raccolta n. 4670 del 29/03/2022, ad oggi non ancora avviato;
- che nelle more di un avvio del suddetto progetto, si ritiene comunque di mantenere attivo l’impianto sportivo in oggetto attraverso un affidamento in concessione d’uso dello stesso;
- che con Determinazione n. 90 del 27/05/2026 del Dirigente dell’Area Servizi alla Collettività si è disposto l’avvio d’indagine esplorativa pubblica, finalizzata ad accogliere la manifestazione di interesse da parte dei soggetti che intendano gestire l’impianto sportivo in oggetto, che prevedeva in presenza di un unico soggetto interessato e idoneo la possibilità di procedere all’affidamento diretto;
- che in esito a tale manifestazione d’interesse ha risposto unicamente

l'A.S.D. F.C. Cavallino Bianco;

- che con Determinazione n _____ del Dirigente dell'Area Servizi alla Collettività ____ si è disposto l'affidamento a _____
- che permangono in capo all'“ASSOCIAZIONE” i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'“ASSOCIAZIONE” ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse relative al presente affidamento;
- che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 non si richiede la comunicazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a Euro 150.000,00 (centocinquanta-mila//00).

RICHIAMATI

- L'art 118 della Costituzione laddove si sottolinea che i “comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- L'art. 3 del D.Lgs 267/2000 secondo il quale: “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- L'art. 8 del D.Lgs 267/2000 secondo il quale: “I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”;

- L'art. 10 dello statuto comunale attribuisce al Comune il compito di favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- L'art. 6.2 del D.lgs. 38/2021, di riordino della legge Regionale n. 27/2006, che prevede che: “Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”;
- Il Regolamento per l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/11/2008, che classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, le modalità di affidamento in concessione degli stessi e i termini del rapporto contrattuale delle concessioni dei suddetti impianti;
- La Delibera Giunta Comunale nr. 75 del 10/07/2025 di approvazione del DUP 2026-2028 che, alla Missione 06 - Programma 1, tra le altre funzioni, attribuisce allo sport una funzione di integrazione e di apprendimento di alcuni dei valori che concorrono allo sviluppo della comunità, e che pone l'obiettivo di promozione delle azioni necessarie a rendere la pratica sportiva leva di inclusione, crescita per le popolazioni più fragili e a rischio emarginazione.

CONSIDERATO

- Che l'“ASSOCIAZIONE” è un'Associazione Sportiva Dilettantistica costituita ai sensi delle disposizioni vigenti;

- Che l'”ASSOCIAZIONE” è iscritta all'Albo delle Associazioni del “Comune”;

Tutto ciò premesso tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con la presente concessione.

ART. 2 – OGGETTO

Il “Comune” conferisce in concessione all'”ASSOCIAZIONE”, che accetta senza riserva alcuna, l'utilizzo dell'impianto sportivo “Alberto Sala”, alle condizioni di cui al presente contratto.

ART. 3 – CONDIZIONI

L'”ASSOCIAZIONE” si impegna ad eseguire la concessione sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente: 1) Determinazione n. 90 del 27/05/2026 del Dirigente dell'Area Servizi alla Collettività e relativi allegati; 2) Determinazione n. – del ---- del Dirigente dell'Area Servizi alla Collettività e relativi

allegati; 3) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2008; 4) Convenzione rep. 5852 raccolta n. 4670/2022; 5) dichiarazioni rese dall'ASSOCIAZIONE" a corredo dell'offerta; 6) Polizze.

I suddetti documenti che sono depositati agli atti del Comune, Fascicolo n. -- del ---- class. ---, unitamente alle citate Determinazioni e Deliberazioni, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente riportati e trascritti.

ART. 4 – FINALITÀ

Finalità della presente concessione è l'utilizzo dell'impianto in oggetto per la promozione della pratica sportiva promossa dall'ASSOCIAZIONE".

La pratica sportiva, in quanto strumento al servizio del processo educativo, deve promuovere la cultura del rispetto e della responsabilità, favorire il riconoscimento di regole condivise, e incentivare a competere lealmente. Ogni forma di doping, o anche solo il ricorso a mezzi scorretti al fine di conseguire una facile vittoria, costituiscono una violazione dei principi dello sport.

La gestione dell'impianto deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica.

ART. 5 - DURATA

La durata del contratto è fissata in 3 anni dal giorno 01/10/2026 al

30/09/2029. Il presente contratto alla fine del suddetto periodo scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta. Il “Comune” si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori anni 2 la concessione, sino al 30/09/2031.

ART. 6 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO

Le Parti danno atto che, l’impianto in oggetto è stato consegnato all’”ASSOCIAZIONE” come da verbale agli atti del “Comune” protocollo n. del ---.

L’ “ASSOCIAZIONE” si obbliga a conservare e custodire l’impianto di cui al presente contratto, con cura e con la massima diligenza e si obbliga altresì a restituire lo stesso alla scadenza del presente contratto in buone condizioni igieniche e strutturali, libero da attrezzature e cose di proprietà dell’”ASSOCIAZIONE”.

L’”ASSOCIAZIONE” è comunque tenuta, nel corso della gestione, all’immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause ad essa riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dai locali.

L’”ASSOCIAZIONE” non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica all’impianto senza preventiva autorizzazione scritta del “Comune”. Le eventuali opere di miglioria dell’impianto, come previamente autorizzate dal “Comune”, realizzate dall’”ASSOCIAZIONE” resteranno alla fine della validità del contratto di proprietà del “Comune”.

Decorso il termine del contratto, al fine della riconsegna al “Comune” si

procederà parimenti ad apposito sopralluogo, in contraddittorio tra le parti, con stesura di relativo Verbale, rappresentativo dello stato di fatto dei luoghi.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all' "ASSOCIAZIONE".

ART. 7 – CANONE

Il canone annuo, viene definito in euro 583,02 (cinquecentottantatre/02) oltre IVA di legge verrà corrisposto anticipatamente e in unica soluzione entro il 30 novembre di ogni annualità.

È prevista la rivalutazione annua del canone ISTAT. Gli uffici comunali provvederanno entro la scadenza sopra indicata all'emissione e all'invio dell'avviso di pagamento.

ART. 8 – CAUZIONE

L' "ASSOCIAZIONE" a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto ha costituito una cauzione definitiva di euro 200,00 (duecento/00) con assegno circolare 5102673006 Banca Popolare di Sondrio. Detta cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza della concessione, e verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "ASSOCIAZIONE", la stessa riconosce al "Comune" il diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che il "Comune" fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'"ASSOCIAZIONE".

Resta salvo per il "Comune" l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'"ASSOCIAZIONE" è obbligata a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione nel caso in cui il "Comune" avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'"ASSOCIAZIONE" è tenuta ad utilizzare l'impianto oggetto della concessione per i propri fini statutari, per lo svolgimento di attività sportiva.

Ogni eventuale variazione di attività dovrà ottenere il nulla osta del "Comune".

L'"ASSOCIAZIONE" dichiara di essere consapevole che l'impianto affidato non possiede i necessari requisiti per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico e pertanto si impegna sotto la propria ed esclusiva responsabilità a utilizzarlo con tali limitazioni o a provvedere alle necessarie autorizzazioni esonerando il "Comune" da responsabilità derivanti da un uso improprio.

L'"ASSOCIAZIONE" assume tutti gli obblighi in materia di sicurezza e

prevenzione incendi ai sensi del d. lgs 81/2008 e DPR 151/2011 e del DM 18 marzo 1996, così come integrato dal DM 6 giugno 2005 concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” in qualità di titolare responsabile dell'attività presso l'impianto.

In particolare l'”ASSOCIAZIONE”, quale titolare dell'impianto deve:

- assolvere agli adempimenti di sicurezza e d'igiene sul lavoro se ha lavoratori subordinati o equiparati;
- risarcire i danni causati a terzi frequentanti l'impianto da condizioni di pericolo degli ambienti dell'impianto ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile;

L'”ASSOCIAZIONE” è tenuta a rispettare la normativa di riferimento applicabile, inclusi i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

L'”ASSOCIAZIONE”, ai sensi del D.lgs. 36/2021 e s.m.i. è tenuta ad adottare modelli organizzativi, codici di condotta e nominare un Responsabile per la protezione dei minori contro abusi e maltrattamenti.

In particolare l'Associazione si impegna:

- a) versare il canone annuo, come meglio specificato all' Art. 7;
- b) ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo come specificato all'art. 10;
- c) a provvedere alla pulizia di tutti i locali e spazi di attività;
- d) all'apertura, chiusura e custodia dei locali;
- e) a provvedere alla fornitura di materiale di consumo (carta, sapone, etc.)

nei locali;

f) a verificare la dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e relativi reintegri;

g) a dotarsi di Defibrillatore Automatico Esterno (DAE);

h) a provvedere, a proprie spese, a tutto il personale necessario per lo svolgimento della propria attività, nel rispetto degli obblighi di legge verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria, del D.lgs. 81/08 e della normativa di riferimento per i lavoratori sportivi così come definita dal D.Lgs. 36/2021. L'ASSOCIAZIONE" risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'ASSOCIAZIONE" ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;

i) a stipulare apposite polizze assicurative a copertura danni verso cose o persone come meglio specificato al successivo Art. 15;

l) a far rispettare la normativa vigente in materia di divieto di fumo nei locali pubblici;

m) a garantire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dal Comune, nelle strutture o su apparec-

chiature tecnologiche installate, anche non correlate alla struttura in oggetto e al personale comunale addetto al controllo;

n) al pagamento di tributi imposte e tasse, inclusa la TARI, con obbligo di denuncia di inizio e fine occupazione, nonché a farsi carico delle autorizzazioni relative alle attività svolte;

o) a trasmettere al “Comune”, annualmente entro il 30 giugno:

- una relazione sull'attività svolta che dettagli i servizi offerti e le attività a favore delle fasce più deboli;

- dati numerici degli associati suddivisi in giocatori, allenatori, dirigenti etc. e n. di squadre iscritte ai campionati;

- una relazione che dovrà riportare elementi circa la situazione generale dei locali e dovrà dettagliare gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività manutentive da effettuarsi durante l'anno successivo;

- tariffe applicate;

- copia dei bilancio/rendiconto consuntivo dell'ultima stagione sportiva e preventivo per la successiva.

p) a mantenere gli spazi assegnati in modo decoroso, nel pieno rispetto dell'armonia estetica e dell'equilibrio ambientale e paesaggistico;

ART. 10 – MANUTENZIONI

Gli interventi di manutenzione ordinaria così come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001, sono a carico dell'”ASSOCIAZIONE”.

L'ASSOCIAZIONE" è tenuta ad eseguire nell'impianto sportivo, a propria cura e spesa, le manutenzioni necessarie per il buon funzionamento dell'impianto, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché la manutenzione di ogni elemento facente parte integrante del fabbricato, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità complessiva, almeno al livello conservativo della consegna, ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. Sono comprese le manutenzioni finalizzate anche ad ottenere omologhe del campo di gioco, per tutto il periodo di utilizzo, quali ad esempio:

- ogni intervento di manutenzione ordinaria, compresi gli interventi dovuti a danni o rotture accidentali, tale da garantire il buon funzionamento dell'immobile, degli impianti tecnologici e delle attrezzature, e quindi la riconsegna dello stesso, alla scadenza della concessione, in buone condizioni di conservazione e funzionamento;
- la verifica periodica/collaudo degli impianti e delle attrezzature presenti all'interno dell'impianto sportivo, compreso il rilascio della necessaria certificazione ai sensi di legge.

L'ASSOCIAZIONE" ha l'obbligo di costituire il Fascicolo dell'Immobile e annotare ogni intervento di manutenzione ordinaria, con le necessarie certificazioni, attestati di conformità, verbali di verifica e/o ispezione e/o collaudo, libretti d'impianto resesi necessari nel corso del tempo dalla normativa ed ogni altra informazione utile al "Comune" per verificarne la

corretta gestione.

L'Associazione potrà affidare a terzi, in possesso delle capacità tecniche e professionali adeguate e certificate, la fornitura di servizi specialistici quali la manutenzione del verde, le pulizie e la sanificazione, la gestione calore ecc..

L'ASSOCIAZIONE deve tenere un Registro delle verifiche dove registrare i controlli effettuati sugli impianti e sugli apparecchi installati, secondo quanto disposto dalle leggi o normative vigenti di riferimento e mantenerlo aggiornato e disponibile per ogni tipo di controllo.

Tale registro deve contenere, per ogni tipologia di impianto o apparecchio:

- a) l'ubicazione;
- b) la data del controllo;
- c) il tipo di controllo effettuato;
- d) i provvedimenti e/o le azioni correttive adottati;
- e) la data dell'intervento;
- f) il nominativo e la firma del manutentore;
- g) ogni altra indicazione utile.

L'ASSOCIAZIONE deve inoltre tenere un dettagliato calendario delle visite, dei controlli, delle ispezioni periodiche che deve effettuare sugli impianti oggetto della gestione.

L'ASSOCIAZIONE è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Ufficio Sport del Comune una copia delle certificazioni di avvenuta effettuazione delle operazioni di manutenzione obbligatorie per legge.

Il Fascicolo dell'immobile e il Registro delle verifiche aggiornati dovranno essere consegnati al "Comune" alla scadenza della concessione e comunque alla data della riconsegna dell'impianto.

Il "Comune" mantiene a suo carico la manutenzione straordinaria così come definita dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001 purché non dovuta o causata da mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'"ASSOCIAZIONE" e qualora la stessa risulti, a seguito di specifico parere dei competenti uffici comunali, indispensabile per garantire la sicurezza o la continuità di svolgimento delle attività principali.

Il dettaglio delle attività manutentive in capo all'"ASSOCIAZIONE", vengono rappresentate, a titolo indicativo, ma non esaustivo, nell'All. B.1 alla Determinazione 90/2026 del Dirigente dell'Area Servizi alla Collettività dove gli adempimenti obbligatori per legge contrassegnati con l'asterisco (*).

ART. 11 – PROVENTI DELLA GESTIONE

All'"ASSOCIAZIONE" competono i proventi derivanti da:

- quote associative;
- pubblicità;
- contratti di sponsorizzazione;
- somministrazione di carattere occasionale, limitato e con localizzazione non esclusiva di bibite analcoliche, piccola caffetteria, alimenti confezionati privi di cottura;
- quote derivanti dalla organizzazione di manifestazioni occasionali

(tornei; incontri; feste ...) compatibili con le finalità di cui all'art. 4 per un numero complessivo annuo pari a 12 (dodici);

ART. 12 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DEI LOCALI E SPONSORIZZAZIONI

È consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. L'ASSOCIAZIONE" è comunque responsabile del pagamento della tariffa ove essa sia prevista dalla normativa in vigore. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, al "Comune".

Risulta vietato ogni messaggio, anche visivo, considerato non rispettoso ed in contrasto con i principi e valori della dignità umana, libertà, uguaglianza, diritti umani.

ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il "Comune", tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'impianto nel rispetto degli impegni assunti con il presente contratto.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso all'impianto in qualsiasi momento anche senza preavviso. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. Il "Comune", sulla base della relazione relativa al controllo effettuato,

si riserva di impartire disposizioni cui l'ASSOCIAZIONE dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

ART. 14 - MANLEVA

Il "Comune" non è tenuto a rispondere di oggetti, valori, attrezzature lasciate anche temporaneamente negli impianti.

ART. 15 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

L'ASSOCIAZIONE solleva da ogni responsabilità il Comune per ogni eventuale danno a persone e cose, al proprio personale e/o agli utenti presenti nei locali di cui al presente contratto, in dipendenza delle attività svolte. L'ASSOCIAZIONE sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente nell'esercizio di attività spettanti in forza del presente contratto.

A garanzia degli adempimenti derivanti dalla gestione, l'ASSOCIAZIONE ha stipulato le seguenti polizze:

- assicurazione di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, nonché per il danneggiamento a cose di terzi, per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00, presentata con copia della polizza RCT n. ----- emessa da -----
----- Agenzia di -----, in data -----
- _____;
- assicurazione a copertura dei rischi di danno e incendio per tutte le opere,

oggetto di gestione, per un massimale non inferiore euro 500.000,00 presentata con copia della polizza n. ----- emessa da -----
----- Agenzia di -----, in data -----
-.

L'ASSOCIAZIONE" si impegna a consegnare al "Comune" copia delle ricevute attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle suddette polizze per tutta la durata del presente contratto.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non può essere ceduto a pena nullità.

ART. 17 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'ASSOCIAZIONE" avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri collaboratori ed agli altri eventuali soggetti da esso coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti.

ART. 18 – MODIFICHE

Le disposizioni di cui al presente contratto, possono essere variate dalle parti al verificarsi di condizioni che possono modificare in modo significativo le condizioni della struttura e le modalità di gestione della stessa o di mutate finalità dei servizi svolti.

ART. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il ricorrere di una delle seguenti ipotesi costituisce inadempienza e comporterà la facoltà del "Comune" di risoluzione del presente contratto, senza

ulteriore formalità della relativa comunicazione mediante PEC e delle ulteriori modalità indicate dal presente articolo, con salvezza del risarcimento di ogni danno, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza di reiterate contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate all'Art. 7;
- c) in caso di utilizzo degli spazi non conforme alle finalità del presente contratto;
- d) nel caso di scioglimento dell'ASSOCIAZIONE o di mancato perseguimento degli scopi statutari della stessa;
- e) affido a terzi non autorizzato degli spazi oggetto del presente contratto, sia a titolo oneroso che gratuito;
- f) in caso di applicazione di penali per cinque volte;
- g) in caso di ripetuto mancato adempimento agli obblighi di cui al presente contratto;

Prima di procedere alla risoluzione anticipata, il "Comune" richiederà chiarimenti scritti all'ASSOCIAZIONE ed assegnerà a quest'ultima un congruo termine per ripristinare la situazione di conformità alla concessione.

L'ASSOCIAZIONE potrà recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Il "Comune" potrà recedere anticipatamente in qualunque momento

dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, e in particolare per:

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso almeno di 30 giorni da comunicare con P.E.C.
- a seguito di nuove disposizioni normative, che rendano necessario definire altra modalità di utilizzo dei suddetti impianti, tramite PEC con preavviso di giorni 30;
- a seguito di avvio delle opere riferite alla convenzione Repertorio n.5852 Raccolta n. 4670 di cui in premessa. In tal caso il preavviso dovrà avvenire con un anticipo di almeno nr. 90 giorni;

ART. 20 – PENALITA'

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze ovvero violazioni rispetto a quanto previsto dal presente contratto e manchevolezze nell'esecuzione del servizio, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese tra euro 50,00 ed euro 500,00;

L'applicazione della penale per cinque volte costituirà motivo di risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'”ASSOCIAZIONE” avrà la facoltà di presentare apposita controdeduzione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta nota.

La penale sarà applicata con apposito atto dirigenziale e sarà comunicata all'”ASSOCIAZIONE” che dovrà provvedere al versamento della stessa

entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

ART. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E COMUNICAZIONE DI CONTO CORRENTE

Ai sensi della Determinazione ANAC n.4 del 7 luglio 2011 – avente ad oggetto la tracciabilità flussi finanziari, la concessione dell'impianto sportivo, in quanto concessione di bene, è esclusa dalla normativa sulla tracciabilità, e pertanto non vi è l'obbligo di acquisire un CIG. Nel caso in specie, l'attività sportiva è rivolta solo ad associati e non aperta al pubblico. Si specifica tuttavia, che qualunque pagamento dell'ASSOCIAZIONE" dovrà essere fatto esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. L'ASSOCIAZIONE" pertanto si impegna a comunicare i dati di conto corrente intestato all'ASSOCIAZIONE", gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni modifica relativa ai dati trasmessi va immediatamente comunicata.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA'

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, l'ASSOCIAZIONE" e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nell'esecuzione del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso, si impegna al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dalla sopra citata normativa e del regolamento interno

dell'ente recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 22.12.2025, che, la "ASSOCIAZIONE" dichiara di conoscere e accettare nei suoi contenuti sostanziali.

Il "Comune" si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'"ASSOCIAZIONE" o dei componenti la compagine sociale o dei Dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.

L'"ASSOCIAZIONE" è tenuta alla piena osservanza degli obblighi contenuti nel patto di integrità del "Comune" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38/2025, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente contratto.

ART. 23 – INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E CARICHE E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, le parti dichiarano che non sussistono incompatibilità o situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse, né sussistono le condizioni previste dal comma 16-ter del citato articolo. In particolare, L'"ASSOCIAZIONE" con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, e di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 24 – REFERENTI

L'“ASSOCIAZIONE” nomina quale proprio referente per la gestione dei rapporti in merito all'applicazione delle disposizioni del presente affidamento il Sig. _____ e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni.

Il “Comune”, ha nominato quale RUP l'Ing. Rossella Enrica Tolomei e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni.

ART. 25 - SPESE, REGIME FISCALE, REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell'“ASSOCIAZIONE”. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 26 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto l'“ASSOCIAZIONE” ai sensi del

D.lgs. n. 82/2005, dichiara il proprio domicilio digitale all'indirizzo PEC:

Qualsiasi comunicazione sarà effettuata esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato dall'ASSOCIAZIONE".

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente affidamento, il Foro competente è quello di Milano.

ART. 28 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si dà atto che il "Comune", in qualità di Titolare del trattamento, dichiara, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati Personali, che i dati personali contenuti nel presente contratto ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel periodo precedente o nel corso della sua esecuzione, ovvero che entreranno nella disponibilità del Titolare, sia direttamente per il tramite dell'Interessato, sia tramite terzi, di qualsiasi tipologia essi siano, verranno trattati dal Titolare allo scopo di gestire il rapporto contrattuale in essere, e dunque per adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto, nonché per adempiere agli obblighi precontrattuali, contabili, fiscali, amministrativi derivanti dal rapporto in essere o comunque imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (art. 6 par. 1 lett. b e c) del Regolamento Europeo 679/2016).

Potranno essere trattati anche per adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6 lett. e del Regolamento Europeo 679/2016).

Si comunica che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati è il “Comune” nella persona del Sindaco pro tempore, contattabile ai seguenti riferimenti: Telefono: 02 52772333 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it. È possibile altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati ai seguenti indirizzi di posta elettronica: privacy.rpd@comune.sandonatomilanese.mi.it e responsabileprotezione-dati@legalmail.it.

Si informa altresì che il Dirigente dell'Area Servizi alla Collettività è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati personali con provvedimento sindacale n. 71 del 01.07.2026.

Si dà atto inoltre che i dati: sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente; potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico; sono conservati per il tempo necessario per l'espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve

sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali; possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti; non sono soggetti a trasferimento in paesi terzi o, laddove ne sorgesse la necessità, saranno presenti idonee garanzie.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto potrà determinare l'impossibilità di dar corso alla stipulazione o all'esecuzione del contratto.

Si dà atto altresì che il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. È possibile esercitare, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dal R.E. n. 679/2016, i diritti previsti per l'interessato ai sensi dell'art. 15-22 del R.E. n. 679/2016, a cui si rimanda, in particolare con riferimento al diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di limitazione ed opposizione al trattamento. È possibile esercitare detti diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati reperibili ai contatti sopra indicati. È altresì possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In ogni caso si fa riferimento, integrale richiamo ed espresso rinvio alla Informativa sul trattamento dei dati personali che con la sottoscrizione del presente contratto il Responsabile dichiara di aver visionato.

ART. 29 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni
vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ

(-----)

L'ASSOCIAZIONE

(-----)

Firmato Digitalmente